Anno 1872. Roma - Venerdì, 7 Giugno Num. 156.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 805 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo in aggiunta al regolamento 26 marzo 1868, n 4321, per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia, deliberato dal Consiglio provinciale in adunanza 6 dicembre 1871;

Vista la legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Sentiti il Consiglio Superiore di Sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia, approvato con Regio decreto 26 marzo 1868, n. 4321, è aggiunto il seguente articolo:

« Qualunque provvedimento a termini del presente regolamento potrà essere revocato dall'autorità governativa per ragione di pubblica igiene, sentiti la Deputazione provinciale ed il Consiglio provinciale di Sanità. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 811 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione consolare tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua, firmata a Managua il 6 marzo 1868, e le cui ratifiche furono scambiate a Nuova York il 6 marzo 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 12 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione consolare essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari a Managua addì 6 del mese di marzo dell'anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere nel miglior modo possibile i reciproci diritti, privilegi ed immunità dei consoli, viceconsoli, agenti consolari, cancellieri e segretari, nonchè le loro funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una Convenzione consolare ed hanno nominato a questo effetto per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor D. Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Incaricato d'affari e Console Generale; e

Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua,

Il signor Avvocato D. Tommaso Ayon, Ministro di Stato per gli Affari Esteri;

I quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.

Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti senza che si applichi egualmente a tutte le altre Potenze.

Art. 2. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.

L'*exequatur* richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni verrà loro spedito senza spesa, e sulla presentazione del detto *exequatur* richiesto, l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie perchè possano compiere i doveri della loro carica, e perchè siene ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.

Art. 3. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale che di altra specie.

Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette, sì personali che mobiliarie e sontuarie, imposte dallo Stato, dalle autorità provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili, od esercitino il commercio od una qualche industria; nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.

Art. 4. Tutti i sovranominati agenti sudditi dello Stato che li ha nominati, e che non esercitino il commercio nè alcuna specie d'industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i tribunali del paese in cui risiedono.

Quando le autorità giudiziarie locali abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione, dovranno trasportarsi al loro domicilio, o delegare qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per iscritto

In qualunque di questi casi i summentovati agenti consolari dovranno aderire ai desideri dell'autorità nel termine, giorno ed ora che la medesima avrà indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.

Art. 5. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della immunità personale senza che possano essere arrestati nè imprigionati, a meno che si tratti di reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce come tali, e, se sono negozianti, andranno soggetti allo arresto personale soltanto per causa commerciale e non mai per causa civile.

Art. 6. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del consolato o viceconsolato lo stemma della loro nazione con questa iscrizione: *Consolato o Viceconsolato di* . . . . .

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso, ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale ove si trova l'ambasciata o legazione del loro paese.

Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.

Art. 7. Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili e le autorità territoriali non potranno, sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi. Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dai libri e carte risguardanti il commercio e l'industria che possano esercitare i rispetttivi consoli e viceconsoli.

Art. 8. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli o viceconsoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari, che fossero già stati presentati come tali alle autorità rispettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcun impedimento dalle autorità locali.

Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione e farli godere durante la loro gestione interinale di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente Convenzione a favore degli agenti consolari rispettivi.

Art. 9. I consoli generali e consoli potranno nominare viceconsoli o agenti consolari nelle città, porti e luoghi dei loro distretti consolari rispettivi, salva sempre l'approvazione del Governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che gli avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione, salve le eccezioni contenute negli articoli 3 e 5.

Art. 10. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto, per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro qualsiasi abuso, di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.

Art. 11. I consoli generali, consoli, viceconsoli, o agenti consolari dei due paesi o loro cancellieri avranno la facoltà di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti e a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.

Parimenti avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra beni situati nel paese a cui appartiene il console o l'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.

I detti agenti avranno inoltre la facoltà di ricevere nelle rispettive loro cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, come pure tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del paese in cui ha luogo la stipulazione, si riferiscano a beni situati e ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene l'agente consolare, davanti al quale si effettua la conclusione di tali atti.

Le testimonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzati da detti agenti e segnati col bollo d'ufficio del consolato, viceconsolato od agenzia consolare, faranno fede in giudizio così negli Stati d'Italia come di Nicaragua, ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogate da notari ed altri pubblici ufficiali dell'uno e dell'altro paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato a cui appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e sieno poi stati sottoposti al bollo, registrazione, ed a tutte quelle formalità che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.

Quando si dubiti dell'autenticità di un documento pubblico registrato nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione, ove ciò stimi conveniente.

I consoli generali, consoli, viceconsoli, o agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno, in quello di loro residenza, la medesima forza e valore che se fossero fatte da interpreti giurati locali.

Art. 12. In caso di decesso di qualche suddito di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, viceconsole o agente consolare, nel cui distretto sia occorso il decesso.

Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorità locali, ove pei primi ne fossero informati.

Quando un italiano in Nicaragua o un nicaraguense in Italia fosse morto senza far testamento, nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo dove si apre la successione, i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli o d'ufficio o sulla domanda delle parti interessate sovra tutti i beni mobili e carte del defunto, avvertendo di questa operazione l'autorità locale competente, che potrà assistere ed apporre anche i suoi proprii sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare, non dovranno togliersi senza il concorso dell'autorità locale. Nondimeno, se dopo un avviso diretto dal console o viceconsole all'autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro un termine di 48 ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrà procedere da solo a tale operazione;

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorità locale se, in seguito all'avviso di cui sopra, questa stima di dovervi assistere.

L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che nel suo intervento d'ufficio nelle medesime possa esigere diritti di alcuna specie;

3° Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi, e di quelli che sieno di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti, per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli;

4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario, conservare l'ammontare dei crediti che si riscuoteranno ed i prodotti delle rendite che si percepiranno, nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie.

Tali depositi si dovranno eseguire nell'uno e nell'altro caso d'accordo coll'autorità locale che sarà intervenuta nelle operazioni precedenti, quando, in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente, si presentassero sudditi del paese o di una terza Potenza come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria;

5° Annunziare la morte avvenuta, e convocare per mezzo dei periodici del luogo e del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinchè questi possano presentare nel termine fissato dalle leggi del luogo i rispettivi titoli di crediti debitamente giustificati.

Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria o *ab intestato*, si dovrà effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che si possano destinare a questo uso, ed in caso contrario, appena realizzati nel modo più conveniente i valori necessari, od infine in quel termine che fosse stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati.

Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di tutto o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza della successione per soddisfarli, i creditori potranno, se ciò stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in istato di unione.

Ottenuta tale dichiarazione nelle vie legali stabilite in ciascuno dei due paesi, i consoli o viceconsoli dovranno fare immediatamente consegna all'autorità giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, e gli agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minori od incapaci.

In ogni caso i consoli generali, consoli e viceconsoli potranno consegnare la eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro mandatari soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicata nei giornali;

6° Amministrare e liquidare, o da sè, o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria od intestata, senza che l'autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che sudditi del paese o di una terza Potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa, chè in tal caso, se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari alcun diritto di risolverle, dovranno conoscerne i tribunali del paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.

I detti agenti consolari agiranno ancora come rappresentanti della successione testamentaria od intestata, cioè a dire, mentre conserveranno l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente la eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno eziandio agli interessi degli eredi con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai tribunali, restando inteso che essi debbano somministrare loro tutte le carte e documenti proprii a rischiarare la questione che si sottopone al loro giudizio.

Pronunziata la sentenza i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari dovranno eseguirla, se non venga interposto appello, e continueranno altresì di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa sino alla definizione della controversia;

7° Costituire, ogni qualvolta ne sia il caso, la tutela e la cura secondo le leggi del paese rispettivo.

Art. 13. Morendo un Italiano in Nicaragua od un Nicaraguense in Italia, in un luogo ove non fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità locale competente procederà, giusta la legislazione del paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, e sarà tenuta di render conto nel più breve termine possibile del risultato delle sue operazioni all'Ambasciata o Legazione rispettiva, o al consolato o viceconsolato più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione testamentaria od intestata. Ma dal momento in cui si presenti in persona o per mezzo di qualche delegato l'agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione, l'intervento dell'autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dell'articolo 12 di questa Convenzione.

Art. 14. I consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti di inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai e dai passeggieri della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

Art 15. I consoli generali, consoli o viceconsoli ed agenti consolari potranno recarsi personalmente o inviare un loro delegato a bordo delle navi di loro nazione già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio ed incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti i tribunali e negli uffici amministrativi del paese per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avranno a trattare, o per le domande che dovessero porgere.

I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie e ufficiali della dogana non potranno in verun modo praticar visite o ricerche a bordo delle navi senza essere accompagnati dal console o viceconsole della nazione a cui le navi appartengono.

Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari, perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai tribunali ed uffizi locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.

L'avviso che a tale effetto si dirigerà ai consoli o viceconsoli indicherà un'ora precisa, e se i consoli o viceconsoli ommettessero di recarvisi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà in loro assenza.

Art. 16. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti del paese.

I consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione, e conosceranno soli delle quistioni di qualunque genere che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, e segnatamente quelle relative al soldo ed all'adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Le autorità locali non potranno intervenire, se non quando i disordini, che occorrono a bordo delle navi, siano di tale natura, che perturbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi implicata nei disordini.

In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a coadiuvare i consoli, viceconsoli e agenti consolari, quando questi facciano domanda, per far arrestare qualcuno degl'individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.

Art. 17. I consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari potranno far arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese, i marinari e qualsiasi altra persona che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione, che avessero disertato sul territorio dell'altro Stato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta, così giustificata, non potrà negarsi la consegna dei disertori. Si presterà inoltre a detti agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e lo arresto di questi disertori, i quali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese a richiesta e spese del console o viceconsole, finchè questo non trovi occasione di farli rimpatriare.

Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni al console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire la estradizione, finchè il tribunale abbia pronunziata la sentenza e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono, che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 18. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione dalle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli, viceconsoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti, o sudditi di una terza Potenza; nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gli interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale.

Art. 19. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sulle coste dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, viceconsole o agente consolare del distretto, o in sua mancanza il console generale, console, viceconsole od agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali di Nicaragua, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari italiani, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi nicaraguensi, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari nicaraguensi.

Lo intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente nei due paesi per assistere gli agenti consolari e mantenere l'ordine e guarentire l'interesse dei recuperatori estranei all'equipaggio, e assicurare la esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari, o pure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degl'individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

Lo intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana, a meno che non vengano ammessi al consumo interno.

Art. 20. Resta convenuto altresì che i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni o applicati consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi o che saranno concessi agli agenti di egual grado della

nazione la più favorita, sempre chè tali concessioni siano reciproche

Art. 21. La presente Convenzione resterà in vigore per lo spazio di dieci anni computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche; ma se nessuna delle Alte Parti contraenti non avrà annunziato officialmente all'altra, un anno prima dello spirare del termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 22. Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno esecutorie nei due Stati immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 23. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti e le ratifiche si scambieranno a Washington nel termine di un anno o prima se fosse possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Managua in doppio originale il dì sei del mese di marzo dell'anno mille ottocento sessantotto.

(*L. S.*) G. Anfora. (*L. S.*) Tomas Ayon.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui soprascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede del che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze addì dieci del mese di gennaio, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. Menabrea.

S. M. sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione ha, con RR. decreti **20** *febbraio,* **24** *marzo,* **6, 11, 14, 18** *e* **25** *aprile e* **3** *maggio* **1872**, *fatto le nomine e disposizioni seguenti:*

Ceriani dott. Antonio, De Zigno barone cavaliere Achille, membri effettivi dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti, sono approvati i conferimenti delle pensioni accademiche di annue L. 1037 04;

Lorenzi Giorgio, reggente l'ufficio di primo commesso di segreteria nell'Istituto Musicale di Firenze, è dispensato da quest'ufficio, ed è nominato maestro di arpa, ivi;

Thompson Enrico di Londra, Petronio Francescó di Napoli, sono nominati soci dell'Accademia Medico Chirurgica di Napoli;

Gregolin Francesco, segretario di 2ª classe nel R. Archivio di Venezia, è promosso segretario di 1ª classe, ivi;

Dazio Aliprando Tadini, applicato di 1ª classe id. id., id. segretario di 2ª classe, ivi;

Pasini Luigi, id. di 2ª classe, id. applicato di 1ª classe, ivi;

Giomo Giuseppe, id. di 3ª classe id., id. di 2ª classe, ivi;

Querci Della Rovere Carlo, id. di 4ª classe id. di 3ª id., ivi;

Mazzi Massimiliano, volontario gratuito, è promosso applicato di 4ª classe, ivi;

Lattes Elia, è nominato membro effettivo dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti;

Petiti Pietro, applicato di 1ª classe nella Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Torino, è nominato reggente segretario di 2ª classe;

Troglia Paolo, scrivano id. id., è nominato applicato di 4ª classe, ivi;

Perelli Domenico, prof. titolare di fisica nel Liceo di Aquila, è collocato in aspettativa per motivi di salute;

Perotti Antonio, id. di matematica nella Scuola tecnica Bassano di Milano, è collocato a riposo;

Colombo cav. ingegnere Giuseppe, è nominato membro effettivo dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti;

Carulli Benedetto, prof. di clarinetto nel Conservatorio di musica in Milano, è per anzianità di servizio collocato a riposo;

Ranghino Giuseppe, è nominato direttore della R. Scuola tecnica di Caltanissetta;

Barnabò Giovanni, applicato di 4ª classe nel Ministero della Pubblica Istruzione, è promosso ad applicato di 3ª classe, ivi;

Peyrani cav. dott. Vincenzo, è approvata la nomina a presidente dell'Accademia di medicina di Torino;

Sella comm. dott. Alessandro, id. il vicepresidente id. id.;

Calderini dott. Giovanni, Arena cav. Giovanni, sono approvate le nomine a soci ordinari, ivi;

Porro Lambertenghi conte Giulio, è approvata la nomina a vicepresidente della Deputazione di storia patria in Milano;

Tola comm. nobile Pasquale, è nominato vicepresidente della Deputazione di storia patria in Genova;

Bartoli cav. prof. Adolfo, Crespellani avv. Arsenio, Boni dott. Carlo, sono approvate le nomine a soci corrispondenti della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi;

Lodi Luigi, ora socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi, è approvata la nomina a socio attivo della Deputazione stessa.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 18 aprile 1872:

Pomodoro Saverio, presidente del tribunale civile e correzionale di Rossano, tramutato in Cosenza;

Ciampi cav. Ignazio, giudice del tribunale civile e correzionale di Roma, nominato vicepresidente dello stesso tribunale;

Guerrieri Raffaele, id. di Civitavecchia, tramutato al tribunale civile e correzionale di Viterbo;

Merlino Antonio, id. di Taranto, id. in Lucera;

Arpaja Gennaro, id. di Bari, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, id. id. cessando dall'applicazione all'ufficio d'istruzione;

Baudana-Vaccolini Cesare, pretore del 2º mandamento di Roma, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Roma;

Soglia Giuseppe, id. della pretura urbana di Roma, id. di Civitavecchia;

Longhi Antonio, id. del mandamento di Conversano, id. di Bari, ed applicato all'ufficio di istruzione dei processi penali;

Rocci Cerasoli Giuseppe, id. di Taranto, id. in Taranto;

Gennarelli Simone, id. di Trani, id. in Lecco;

Majone Francesco, id. di Bisceglie, id. in Taranto, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali;

Perrocino Giovanni, id. di Manduria, id. in Trani;

Bianchini Francesco, id. del 1º mandamento di Firenze, id. in Firenze.

Con RR. decreti del 5 maggio 1872:

Rossi cav. Luigi, presidente del tribunale civile e correzionale di Pallanza, tramutato in Saluzzo;

Rosari Giovan Battista, vicepresidente incaricato di reggere la presidenza del tribunale civile e correzionale di Voghera, nominato presidente di quello stesso tribunale;

Buongiovanni Francesco, id. id. di Mondovì, id. id.;

Sabato Antonio, id. id. di Taranto, id. id.;

Carizzoni cav. Gaspare, vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Milano, incaricato di reggere la presidenza del tribunale civile e correzionale di Sondrio;

Miglio Ettore, giudice del tribunale civile e correzionale di Milano, incaricato dell'istruzione dei processi penali, nominato vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Milano stesso;

De Crecchio Antonio, id. di Solmona, collocato in aspettativa per un anno;

Tobia Gennaro, pretore del mandamento di S. Severo, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Bari;

Betetto Angelo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Treviso, applicato all'ufficio d'istruzione presso lo stesso tribunale;

Michieli Giovanni, id. di Firenze ed applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, tramutato in Parma, cessando dall'applicazione all'ufficio d'istruzione.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con R. decreto del 21 aprile 1872:

Mossa Bernardo, giudice del tribunale civile e correzionale di Vigevano, collocato a riposo a sua istanza con titolo onorifico di vicepresidente di tribunale civile e correzionale.

Con RR. decreti del 28 aprile 1872:

Meloni Salvatore, presidente del tribunale civile e correzionale di Tempio, tramutato in Sassari;

Esperson Ignazio, id. di Portoferrajo, id. in Tempio;

Fiori Giovanni Battista, giudice del tribunale civile e correzionale di Nuoro, incaricato della istruzione de' processi penali, nominato vicepresidente con l'incarico di reggere la presidenza del tribunale civile e correzionale di Portoferrajo;

Coi Podda Giovanni, pretore a Cagliari, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Nuoro;

De Blasio Luigi, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo de' Lombardi, applicato temporaneamente alla procura del Re in Roma, tramutato al tribunale civile e correzionale di Roma.

Con Minist. decreto del 29 aprile 1872:

Merizzi Angelo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo de' Lombardi, applicato temporaneamente alla procura del Re presso il tribunale civile e correzionale di Velletri.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca Nazionale di Napoli un posto di aiutante ordinatore, con lo stipendio annuo di lire *settecentocinquanta*, è aperto il concorso; e chi intende di presentarvisi dovrà inviare a questo Ministero non più tardi del 15 luglio la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti vegliianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e, fra le moderne, particolarmente sulla francese.

Roma, addì 5 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
Masi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle obbligazioni al portatore create con la legge 9 luglio 1850 (Legge 4 agosto 1861, elenco *D*, n. 6) comprese nella 44ª estrazione che ha avuto luogo in Firenze il 31 maggio 1872.

Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio (in ordine di estrazione).

Estratto I, n. 13936 (Tredicimila novecento trentasei), col premio di L. 33330.

Estratto II, n. 14434 (Quattordicimila quattrocento trentaquattro), col premio di L. 10,000.

Estratto III, n. 13969 (Tredicimila novecento sessantanove, col premio di lire 6,670.

Estratto IV, n. 2912 (Duemila novecento dodici), col premio di L. 5,260.

Estratto V, n. 5962 (Cinquemila novecento sessantadue), col premio di L. 440.

Numeri delle 266 susseguenti obbligazioni estratte senza premio (in ordine progressivo).

113	124	187	245	246	313	487	520
531	703	775	802	856	888	900	1005
1023	1108	1252	1381	1440	1506	1538	1539
1601	1602	1754	1759	1779	1789	1790	1842
1861	2051	2073	2130	2180	2234	2341	2418
2451	2597	2651	2671	2708	2714	2725	2746
2830	3021	3331	3469	3539	3583	3921	3922
3924	3977	4027	4035	4066	4106	4319	4336
4373	4422	4489	4516	4557	4583	4721	4772
5034	5209	5261	5262	5292	5365	5520	5639
5694	5760	5884	5907	6007	6026	6029	6118
6166	6171	6197	6309	6503	6572	6582	6827
6896	6906	6999	7007	7102	7111	7204	7274
7281	7296	7304	7320	7470	7501	7657	7924
7928	7942	7960	8001	8015	8027	8032	8109
8115	8232	8279	8288	8343	8370	8436	8444
8489	8692	8709	8773	8784	8887	8917	9005
9213	9265	9292	9314	9363	9487	9489	9592
9619	9643	9676	9701	9707	9774	9791	9864
9947	9955	10185	10270	10348	10380	10381	10401
10546	10699	10761	10802	10828	10837	11009	11030
11072	11191	11276	11529	11535	11625	11652	11684
11690	11710	11736	11777	12033	12065	12073	12193
12322	12357	12498	12709	12863	12908	12977	12985
13037	13072	13085	13128	13145	13239	13249	13465
13467	13623	13626	13691	13754	13943	13956	13961
14001	14046	14093	14153	14234	14251	14309	14481
14682	14695	14858	15074	15154	15158	15199	15245
15323	15351	15371	15537	15645	15834	15855	15947
16074	16076	16077	16124	16189	16285	16337	16404
16474	16478	16502	16576	16578	16601	16686	16690
16732	16751	16811	16919	16938	17004	17009	17324
17387	17489	17525	17552	17574	17607	17725	17745
17861	17988.						

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare a tutto luglio 1872 a beneficio **dei proprietari, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime, in un coi premi assegnati** alle cinque prime **estratte, avrà luogo a cominciare** dal 1º agosto 1872, contro restituzione delle obbligazioni corredate delle cedole (Vaglia) dei semestri posteriori a quello che scade al 31 luglio 1872 aventi i numeri dal 45 al 73.

Numeri delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora rimborsate (in ordine progressivo).

118	130	295	329	357	395	408	409
489	574	582	587	664	668	673	757
902	917	1077	1148	1170	1203	1227	1335
1528	1550	1604	1743	1800	2009	2083	2459
2666	2702	2770	2794	2801	2807	2839	2845
2852	2929	2965	2975	2995	3036	3257	3337
3351	3357	3379	3402	3484	3485	3541	3618
3616	3617	3696	3866	3914	3935	3994	3996
4042	4151	4164	4176	4295	4455	4478	4490
4551	4629	4743	4807	5178	5202	5231	5247
5250	5293	5340	5441	5448	5640	5812	5821
5932	5935	5960	5996	6073	6076	6110	6204
6206	6211	6226	6228	6229	6230	6275	6372
6439	6548	6638	6659	6704	6731	6750	6764
6812	6816	6837	6838	6843	6858	6942	6955
6975	7059	7095	7240	7583	7610	7640	7641
7646	7735	7749	7796	7797	7874	7987	7993
8160	8265	8380	8397	8404	8553	8793	8834
8949	8995	9030	9050	9073	9087	9090	9109
9145	9208	9243	9267	9336	9464	9465	9536
9561	9689	9753	9778	9903	9988	9992	10095
10199	10214	10282	10317	10457	10505	10601	10746
10748	10818	10840	10889	10893	10941	11026	11068
11082	11095	11311	11361	11581	11617	11681	11847
11919	12001	12084	12096	12170	12175	12285	12385
12446	12668	12741	12785	12888	13003	13038	13082
13108	13195	13244	13295	13305	13350	13372	13373
13401	13404	13416	13445	13528	13542	13549	13554
13631	13639	13653	13656	13660	13818	13931	14074
14134	14164	14188	14196	14282	14414	14416	14486
14578	14691	14768	14807	14822	14886	14928	14965
15026	15094	15100	15228	15314	15317	15330	15339
15341	15466	15588	15603	15683	15654	15677	15704
15756	15841	15976	16083	16087	16244	16351	16392
16430	16435	16488	16514	16539	16693	16760	16763
16772	16824	16837	16903	16941	16994	17034	17175
17198	17229	17233	17234	17273	17283	17301	17302
17382	17562	17566	17659	17669	17694	17770	17826
17869	17899	17900.					

Firenze, il 31 maggio 1872.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
Sindona.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale
G. Gabbarri.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che la 17ª estrazione dei certificati del Tesoro, creati coll'editto Pontificio 28 gennaio 1863, avrà luogo in Firenze nel giorno 17 giugno corrente, incominciando alle ore 9 antimeridiane, in una delle sale del palazzo di questa Direzione Generale (via della Fortezza, numero 8), con accesso al pubblico, nei modi determinati dal regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5942.

Il sorteggio seguirà sui 18,666 certificati ancora vigenti, nella quantità prestabilita nel succitato editto di creazione, risultante di n. 1333, e i loro numeri ordinali verranno pubblicati con successiva notificanza.

Firenze, 2 giugno 1872.

Il Direttore Generale: Novelli.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
Parodi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 per 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 46078 per lire 25, e N. 75970 per lire 5, Paventi Domenico, Antonio, Maria, Giuseppe e Carlotta di Carlo, minori sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati in Napoli, allegandosi che tale intestazione deve essere nei termini seguenti, cioè: Paventi *Domenicantonio, Maria Giuseppa* e Carlotta di Carlo.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo alcuna opposizione, sarà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 22 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 148541, Martino Antonio fu Sabato, domiciliato in Napoli, per lire 470, allegandosi l'identità della sopra nominata persona con quella di Antonio *Di Martino* fu Sabato.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 22 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La *Lombardia* reca la seguente descrizione della commemorazione del XIII anniversario della battaglia di Magenta:

Poche cerimonie funebri furono celebrate con maggior solennità e decorosa mestizia di quella che ieri (4 giugno) ricordava i valorosi caduti pugnando a Magenta nella imperitura giornata del 4 giugno 1859 e le cui ossa si raccoglievano per la prima volta nel vasto ossario del monumento. — Fin dalle ore 9 del mattino una folla immensa si versava nella stazione ferroviaria e vi prendeva d'assalto il convoglio straordinario che a quell'ora doveva partire alla volta di Magenta. Gli è così che le autorità civili e militari, i rappresentanti delle potenze estere e i rappresentanti della stampa a cui una mezz'ora più tardi era destinato un treno speciale, trovarono al loro arrivo nella stazione, oltre il sindaco di Magenta signor Busnelli, un concorso tale di milanesi, di signore e di abitanti delle vicine terre lombarde, che è impossibile descrivere. Era un movimento straordinario, un'animazione su tutti i volti, un agitarsi di migliaia di teste alle finestre, alle balconate e sui palchi sovrastanti alle case a mo' di aerei terrazzi; tutto ciò faceva un singolare contrasto coi drappi mortuari che si stendevano da una parte all'altra delle vie adiacenti alla stazione e sulle quali quattordici anni or sono Francesi ed Austriaci combattevano quella battaglia titanica, che, secondo la caratteristica espressione di un popolano, sembrava il fracasso d'una grande città che precipitasse all'inferno.

Attraversato il tratto di via fiancheggiato da rustici cancelli su cui si arrampicavano e s'intrecciavano festoni di liane e di fiori e rallegrato dalle mille bandiere e banderuole a tre colori che sventolavano lungo il sentiero, in poco d'ora la folla si rovesciò sul vasto piazzale dove sorge maestoso il monumento che la Francia volle innalzare ad onore dei suoi caduti nella memorabile giornata. È una vasta mole quadrangolare intorno alla quale si girava un padiglione abbrunato, su cui s'abbassavano velate a lutto le bandiere italiane, austriache e francesi. I quattro lati decoravano quattro iscrizi ni analoghe alla circostanza. Alla facciata, da una parte e dall'altra della cappella funebre, tra i fasci d'armi disposte a colonne raffiguranti un porist glio, pendevano ghirlande o corone d'alloro e di sempreverde. Una spiccava fra le altre colla iscrizione: *Aux soldats français — Morts à Magenta — Le 4 juin* 1859 — *La Colonie française — de Milan* — 1872 — e le faceva degno riscontro un'altra corona colossale di fiori che il console generale austriaco aveva condotta da Milano e sulla quale a lettere, pure di fiori, si leggeva: *Ai caduti dell'esercito austro ungarico.*

Già tutte le autorità, i rappresentanti italiani ed esteri, gli inviati dei comuni lombardi e gli invitati avevano preso posto nei due eguali padiglioni rivestiti di nere gramaglie che si fronteggiavano lateralmente al monumento, quando incominciarono a sfilare processionalmente in bell'ordine di fronte alla cappella il clero preceduto da tre monsignori del Duomo delegati dall'arcivescovo in sontuoso abito pontificale, gli allievi dei collegi di Gorla preceduti dalla banda musicale Cantoni di Castellanza, quelli di Oroce di Busto Arsizio preceduti dalla loro bandiera, il numeroso drappello dei militari congedati che fanno servizio di guardia nazionale di Magenta preceduti anch'essi dal vessillo regalato nel 1º anniversario dalla guardia nazionale di Milano, i collegi di Parabiago, di Rho e d'altri comuni tutti in assisa militare e col fucile abbassato, intanto che faceva ala al loro passaggio un picchetto del 77º di linea. I diversi rappresentanti dei corpi d'armata si schieravano sulla gradinata del grandioso monumento.

Alla mesta cerimonia che incominciò colla benedizione e co' suffragi ai defunti composti nell'ossario assistevano dal palco a destra fra le notabilità più spiccate il prefetto conte Torre, l'addetto militare dell'ambasciata francese a Roma barone de la Haye, i generali Pettiti, Vandone, Mario e Pedroli, il colonnello Broglio, un immenso seguito di ufficiali di linea, cavalleria ed artiglieria, lo stato maggiore della guardia nazionale di Milano, il sindaco comm. Bellinzaghi, l'assessore Labus, Sebregondi, Vittadini coi consiglieri comunali e provinciali, le rappresentanze austriache, francesi, danesi, tutti in gran tenuta militare nelle persone del barone Cantoni, del cav. Bouillat, del signor Ercole d'Italia, del capitano Wittghens di Streitnau e molti rappresentanti delle città italiane sorelle; oltre questi era facile riconoscere l'ex-ministro senatore Jacini, il deputato conte Annoni, il nobile Giorgio Giulini, il deputato Cagnola, il cavaliere Gioda provveditore agli studi, il cav. De Vecchi procuratore del Re, il presidente del tribunale ed altri che troppo lungo riuscirebbe annoverare.

Durante la cerimonia di rito intorno le bande musicali alternarono le diverse marcie nazionali italiane, francesi ed austriache, e terminati quei primi riti, avanzatosi sul peristiglio monsignore Vital, vi pronunciò parole patriottiche. Egli invocò la benedizione dell'Eterno sui prodi caduti e sul popolo accorso; disse che amici e nemici una medesima sorte univa in uno stesso compianto; corse col pensiero alle loro spose, madri, figli e sorelle che essi avevano lasciato oltre le Alpi e conchiuse col grande concetto, che egli in tal giorno fra superstiti e morti vedeva congiunte tre nazioni in un solo pensiero e in un solo ricordo. Questo discorso suscitò un applauso generale.

Terminata la messa, ripresero i discorsi. Primo quello del sindaco Busnelli che ringraziò con belle e facili parole i Corpi e le Rappresentanze intervenute; poi quello del prefetto conte Torre, che, fatto un riassunto delle condizioni storiche italiane, profuse lodi ai caduti, destò la memoria del generale Espinasse, ed augurò che il monumento dei prodi possa diventare ara di concordia e di pace alle generazioni venture.

A questo discorso seguirono quello del deputato Annoni sulle arti e i commerci fiorenti sotto il regno della pace, assicurato dal valore di un esercito, modello di abnegazioni e di virtù cittadine; quello del generale Pettiti, rimarchevole per maschia breviloquenza ed interrotto dagli applausi, specialmente quando gridò con energia: « o prodi fratelli nostri, dormite in pace confusi nel nostro rispetto, come le vostre ossa riposano confuse in questo sepolcro. »

Ultimo, come rappresentante la stampa milanese, prese la parola il prof. B. E. Maineri, ricordando quali e quanti vincoli di riconoscenza uniscono Francesi ed Italiani.

Posto fine così alla imponente cerimonia, autorità, rappresentanze, deputazioni e collegi sfilarono dinanzi al monumento, ripartendo indi a poco col treno delle ore 2 per Milano. La folla tripudiante e commossa si sciolse spargendosi per le vie, pei caffè e per gli alberghi.

Alle ore 4 di sera uno splendido banchetto sociale accolse molta ufficialità, molti primari cittadini di Milano ed invitati, fra i quali l'assessore Labus, e tutti i rappresentanti della stampa.

— Il Comitato costituitosi a Ferrara per soccorrere ai danneggiati dalla inondazione del Po ha pubblicato il proclama e manifesto che seguono:

Alle provincie e comuni del Regno,

Un'immensa sventura ha colpito la provincia di Ferrara: il Po, rompendo tra Rò e Guarda Ferrarese, ha inondati molti paesi, distruggendo i raccolti e gettando nel lutto e nella desolazione migliaia di famiglie.

I bisogni di soccorso sono più che mai urgenti; i cittadini, il municipio, il Governo, non che alcune provincie e comuni limitrofi, fanno quanto è loro possibile per alleviare le terribili conseguenze del disastro; anche Sua Maestà il Re concorse generosamente colla cassetta privata; ma tutto ciò non può bastare a fronte dei gravissimi danni, ed è perciò che il Comitato centrale di soccorso, formato dai rappresentanti i vari corpi morali della città, sotto la presidenza del capo del municipio, fa appello alle provincie ed ai comuni del Regno perchè, seguendo quei principii di solidarietà di cui diedero sì segnalati esempi sin qui, vogliano concorrere a sollievo di tante miserie, inviando i fondi al Comitato stesso che è incaricato della distribuzione dei sussidi.

Ferrara, 3 giugno 1872.

Comitato centrale di soccorso per la inondazione del Po.

In relazione al manifesto municipale in data 1º giugno corrente si è oggi costituito il Comitato di soccorso pei danneggiati dalla inondazione del Po, composto dei rappresentanti le varie Società e Corpi morali in quel manifesto indicati sotto la presidenza del capo del Municipio.

Allo scopo di centralizzare le offerte che verranno destinate a sollevare almeno in parte la immensa sventura da cui fu colpita la nostra provincia, il Comitato consegnerà ai collettori che ne facciano richiesta liste numerate, marcate col timbro del Comitato stesso e firmate da uno dei suoi membri, e facendo plauso a tutti coloro che già iniziarono sottoscrizioni s'invitano a versare le offerte già raccolte alla residenza del Comitato nel Palazzo Comunale nell'antico locale degli alloggi militari ove verranno poi versate tutte le offerte ulteriori per esser poscia depositate in conto corrente presso una pubblica Cassa locale. Al Comitato stesso che siederà in permanenza dovranno far capo tutte le domande di soccorso, ed esso farà quanto meglio potrà per equamente ripartire i sussidii provvedendo tanto a quelli che trovansi tuttora sui luoghi del disastro, quanto a quelli che furono ricoverati da questo comune e da altri, e ciò mettendosi d'accordo colle autorità locali e colle persone più influenti dei paesi danneggiati.

Al cospetto della catastrofe che ci affligge sarebbe superflua ogni raccomandazione: il generoso esempio di S. M. il Re, del Governo, delle città limitrofe e di tanti nostri concittadini sarà senza dubbio da noi imitato. Agli urgenti bisogni verrà provveduto coi larghi soccorsi dei cittadini e dei connazionali i quali non vorranno certamente in questa circostanza venir meno a quei principii di solidarietà di cui in tante simili occasioni dettero luminose prove.

Ferrara, 3 giugno 1872.

Il Comitato:

Manfredini marchese **Giovanni**, ff. di Sindaco.
Fiorani cav. Filippo, rappresentante la Deputazione provinciale.
Borsetti dott. **Luigi**, id. la Congregazione di carità.
Ferrarini cav. G. Cesare, id. la Commissione Amministrativa Ospizi ed Ospedali.
Forlani ing. **Gaetano**, id. la Direzione Orfanotrofi e Conservatorii.
Bottoni monsignor **D. Pietro**, id. l'Arcivescovo di Ferrara.
Ravenna avv. **Leone**, id. l'Università israelitica.
Mayr avv. **Francesco**, id. la Cassa di risparmio.
Buosi dott. **Antonio**, id. la Banca del Popolo.
Bottoni cav. Costantino, id. la Camera di commercio.
Ferrarini avv. **Adolfo**, id. la Società del Casino.
Bergando Baldassare, id. la Società dei negozianti.
Grappa Tommaso, id. la Società operaia.

— Il 28 maggio, alle 5 pomeridiane, il conte Wimpffen, inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell'Impero austro-ungherese presso la Corte d'Italia, ebbe l'onore di essere ricevuto in udienza particolare al Quirinale da Sua Maestà il Re.

Il conte Wimpffen, per ciò che si legge nelle *Italienische Nachrichten*, era incaricato di presentare a S. M. uno splendido dono che le inviava l'imperatore Francesco Giuseppe. Questo regalo veramente principesco consiste in due fucili da caccia, sistema austriaco, di una meravigliosa fattura, riccamente montati in argento, con tutti i loro accessori dello stesso metallo. I fucili sono racchiusi in una bellissima cassa di ebano intarsiata con disegni molto artistici, e rappresentanti diversi animali in mezzo agli emblemi della caccia. Nel centro del coperchio si veggono le cifre reali in argento, platino e pietre preziose. La cassa ha due toppe, e in conseguenza due chiavi; ogni chiave apre le due serrature nello stesso tempo. Una di queste chiavi, destinata al Re, è un vero gioiello per l'eleganza e la finitezza del lavoro. La cassa è ravvolta in un astuccio di cuoio di Russia, e nel centro vi brilla in rilievo l'arme reale di Savoja, lo scudo è in argento, e ai quattro lati si veggono le armi degli Absburgo parimente in argento. Sua Maestà il Re si mostrò sensibilissimo a questo atto di amicizia e di cortesia dell'imperatore, e gli traamise subito per telegrafo i suoi ringraziamenti.

— A Parma, nell'antica chiesa di San Francesco del Prato fu rinvenuto uno stipite ed una parte dell'architrave della vecchia porta d'ingresso che risalirebbe al principio del XIV se-

colo. Lo stile dello stipite è pregevolissimo, e del pari pregevole per bellezze architettoniche è l'architravo.

— Il *Courrier de France* dice che lo stato di avanzamento delle operazioni di censimento permette fin d'ora di valutare l'influenza che l'assedio e la Comune hanno avuta sul quantitative della popolazione di Parigi.

La diminuzione degli abitanti dalla cifra normale dell'ultimo sciennio è stimata di 400,000. Il numero degli appartamenti vuoti supera i 40,000. La cifra delle pigioni è ribassata in una proporzione che generalmente varia da un ottavo ad un quarto, e per le pigioni superiori a franchi 4000 arriva fino a un terzo. La diminuzione nel valore degli stabili è stimata di un quinto.

— Nell'ultima seduta della Società Geografica di Vienna si diede lettura di una nota del ministro della guerra, barone di Kuhn, nota relativa alle cause della presenza di un mare sgombro di ghiaccio nella regione polare. È noto che molto si parlò di questo fenomeno dopo l'ultima spedizione germanica al polo artico, e ancora più dopo la nuova spedizione austriaca, eseguita nel 1871 dagli ufficiali di marina Weyprecht e Payer. Il concetto espresso nella nota suddetta è meritevole di essere preso in molta considerazione.

Secondo l'autore, l'influenza del Gulfstream e dei fiumi (o correnti) d'Asia non sarebbe la sola causa determinante; e converrebbe aggiungergliene un'altra, cioè l'azione della corrente d'aria calda che si solleva da Sahara e dall'Arabia, e che viene trasportata nelle regioni polari, conformandosi a quelle stesse leggi che reggono la corrente d'acqua poc'anzi accennata.

L'intensità di questa corrente aerea, proveniente dal Sahara e dall'Arabia (intensità non costante, ma variabile) sarebbe quella che opera lo sgombro di certe parti del mar Glaciale. Le leggi del moto, non meno che la posizione delle masse continentali producenti la corrente d'aria calda, spiegano come notevoli spazi liberi di ghiacci debbano trovarsi, soprattutto tra lo Spitzberg, la Nuova Zembla e la costa della Siberia, e non sulla parte americana della regione polare.

Or bene, negli anni 1868 e 1869 fu considerevolissimo il caldo nel Sahara; perciò i navigatori austriaci dovevano, nel loro viaggio di navigazione del 1871, imbattersi in un mare aperto, sgombro di ghiaccio; ma, dice l'autore nella chiusa del suo memoriale, si riprodurrà egli il medesimo fatto in quest'anno?

— L'*Aftonbladet* di Stocolma annunzia che il governo svedese approvò il progetto di spedizione al polo boreale del professore Nordenskjold, e gli accordò una sovvenzione di 15,000 risdalleri.

— A Chicago, nell'Illinese (Stati Uniti), si è fatto, a quanto pare, con felice successo un tentativo di strada ferrata *intra muros*, esercitata mediante l'aria compressa. L'esperimento riuscì tanto soddisfacente, che il Consiglio municipale della città e le compagnie delle ferrovie a cavalli hanno preso la determinazione di adottare questo sistema dell'aria compressa. La Compagnia dei *tramways* dell'Ovest ha di già messa in esercizio una grande linea col mezzo dell'aria compressa. Pare che le altre linee ne seguiranno l'esempio sì tosto che l'inventore avrà somministrate le macchine necessarie.

Sul finire di quest'anno la maggior parte dei cavalli, che fa il servizio di queste ferrovie *intra muros*, verrà surrogata da apparecchi ad aria compressa. Allorquando questo nuovo sistema verrà praticato, si calcola (secondo quanto scrivono alla *Neue Freie Presse* di Vienna), che le spese non rappresenteranno più di una sesta parte di quelle cagionate dal sistema antico. Con questo metodo le vetture possono essere fermate con altrettanta prontezza, come si usa coi cavalli.

DIARIO

A Berlino il ministro dei culti e della pubblica istruzione ha convocato, pel dì 11 di giugno, una conferenza incaricata di ricercare i mezzi più acconci per promuovere e perfezionare l'insegnamento popolare.

Il Reichstag doveva incominciare la discussione del codice penale militare venerdì, 7 giugno.

Il 3 giugno l'Assemblea di Versailles ha votato senza ulteriori difficoltà e con 590 voti contro 86 l'articolo 23 del progetto di legge militare alquanto emendato per mezzo dell'aggiunta di un emendamento così concepito:

« Le dilazioni alla chiamata non conferiscono nè esenzioni, nè dispense. Sono accordate per un anno e possono venir prorogate per un secondo anno. I giovani conservano i loro numeri e spirata la proroga debbono soddisfare a tutti gli obblighi che la legge impone loro in virtù del loro numeri. » Per modo che l'obbligo del servizio non viene diminuito ma viene soltanto differito.

Furono poi approvati gli articoli seguenti del progetto fino al 36 inclusive.

Lo stesso giorno 3 venne distribuita ai deputati la relazione del signor Cordier a nome della Commissione delle tariffe. La relazione constata che una minoranza dei commissari preferisce ancora un aumento delle tariffe circondato da precauzioni sufficienti e con altre tariffe seriamente compensatrici. Ma la maggioranza di nove membri considera questo sistema fiscale come un inciampo al movimento commerciale e come nocivo alla importazione. Per di più i trattati non consentono che un incasso di 15 milioni e siccome la revisione dei trattati medesimi non è certa, sembra che non possa convenire di disturbare e di allarmare le industrie ed il commercio con un voto. La maggioranza della Commissione pertanto condanna il progetto e dichiara di preferirvi una qualunque altra forma di imposta.

La *Patrie*, dopo aver notato che nella seduta del giorno 4 dell'Assemblea nazionale sarebbe avvenuta la elezione della Commissione del bilancio pel 1873, fa queste altre riflessioni: « Siamo quindi ancora lontani dal momento in cui si potrà discutere questo bilancio, poichè i lavori della Commissione esigeranno almeno due mesi. Ma la Commissione del bilancio del 1872, che ha terminato il suo còmpito, ha deposta una serie di proposte per nuove tasse. È noto che bisognano altri 120 milioni di nuove risorse af finè che il bilancio del 1873 riesca equilibrato. Sarebbe necessarissimo, a nostro modo di vedere, che queste nuove creazioni si applicassero anche ad una parte poichè esiste un disavanzo notevole sopra quello del 1871 e l'esercizio attuale ne lascierà indubbiamente un altro. Quello che sarà più urgente, dopo che siasi condotto a termine l'esame della legge sull'esercito, sarà la discussione delle nuove tasse proposte dalla Commissione. Tutte queste questioni sono state studiate, elaborate, rigettate, riprese. I giudizi intorno alle medesime devono essere maturi o non lo potranno essere mai più. È tempo che si ponga fine a tante esitanze e che si venga alla conchiusione di sancire delle leggi.

Il *Mémorial Diplomatique* scrive che non sono occorsi nuovi incidenti riguardo ai negoziati fra il presidente della Repubblica ed il conte Arnim. I colloquii fra questi due personaggi sono frequenti e non ha fondamento la voce che le trattative abbiano subito un momento di sosta. Le difficoltà contro le quali si esercitano i due uomini di Stato, al dire del *Mémorial*, non dipendono in alcun modo dalla volontà loro e dei governi dei due paesi, ma dalla condizione delle cose.

In una lettera da Madrid, 2 giugno, si legge che la presentazione delle bande carliste continua sopra grande scala nelle provincie basche. È positivo, dice il corrispondente, che i capi di alcune bande esitavano; ma la pubblicazione del *bando* conseguito alle stipulazioni di Orovieta li trasse a riflettere ed ora essi si affrettano a profittare dell'indulto. Il tono dei fogli carlisti si è abbassato in armonia col ribasso della insurrezione. Essi spargono voci di alcuni nuovi sollevamenti inverosimili, e quest'è tutto. L'entrata di Tristany e di Cabrera in Catalogna è una scappatoia alla quale nessuno presta fede. Foss'anche vera non avrebbe conchiudenza. Al principio dell'insurrezione un tal fatto avrebbe avuto un certo significato, ma ora che l'insurrezione agonizza e che ogni speranza di entusiasmi è compiutamente spenta, ora che tra i partigiani di Don Carlos non c'è altra parola d'ordine che il *si salvi chi può*, essa non ha significato alcuno. Tantochè la convenzione di Orovieta non sembra essere stata così sterile come taluno ha gridato.

La stessa corrispondenza discorre della determinazione improvvisamente annunziata e subito effettuata dal signor Ruiz Zorilla di rassegnare il suo mandato di deputato e di ritirarsi dalla vita pubblica.

Due versioni corrono, dice il corrispondente, riguardo all'immaturo ritirarsi dell'antico presidente della Costituente del 1869. Secondo gli uni, volendo i democratici fusi coi progressisti trarlo al partito federalista, egli avrebbe voluto evitare simile evoluzione compromettente per il suo carattere politico. Secondo altri egli avrebbe voluto dare ai suoi amici il segnale dell'uscita dal Parlamento. Forse, conchiude la corrispondenza, non s'è trattato d'altro che di un effetto esclusivamente personale di stanchezza. Intorno a che la verità non potrà a meno di conoscersi fra breve.

Camera dei Deputati

La Camera nella tornata di ieri proseguì la discussione dello schema concernente la difesa del golfo della Spezia, la fabbricazione di artiglierie di grande potenza e la costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro. Vi presero parte i deputati Farini, Cerroti, Bertolè-Viale, D'Amico, Giani, il relatore Maldini, il Ministro della Marina e il Ministro della Guerra.

Il Ministro delle Finanze, d'accordo col Ministro dell'Interno, presentò un disegno di legge per la sospensione del pagamento delle imposte dirette nei comuni danneggiati dalle recenti inondazioni del Po e del Ticino, e per un aumento di lire 100 mila del fondo destinato alla pubblica beneficenza.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Per norma di tutti coloro che aspirano all'ammissione negli Istituti militari superiori e che non inoltrarono in tempo la relativa domanda, si rende noto che il Ministero della Guerra ha protratto a tutto il 18 corrente il tempo utile per la presentazione di tali domande.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.

Avviso di concorso.

In conformità agli ordini recati dal dispaccio 13 corrente mese, n. 3111, del Ministero della Pubblica Istruzione, si partecipa, che a cominciare dall'anno scolastico venturo si renderà vacante una delle pensioni annue di L. 500 00, e di un'altra di annue L. 400 00, istituite in conformità del Regio decreto 13 febbraio 1867, n. 3551, ed assegnate provvisoriamente al Collegio femminile di S. Agostino di questa città.

Il relativo concorso rimane aperto a tutto il 15 p. v. giugno, e per l'ammissione al medesimo le aspiranti dovranno presentare entro il termine suddetto a questa Prefettura la domanda stesa su carta bollata da centesimi 60, corredata dei seguenti documenti:

a) Fede di nascita in buona forma;

b) Certificato di sofferto vaiuolo naturale, o inoculato col vaccino;

c) Stato economico della famiglia, cui appartiene la ricorrente, rilasciato dall'Autorità municipale del luogo di suo legale domicilio;

d) Dichiarazione degli studi fatti.

Il conferimento della pensione sarà fatto dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla proposta della Commissione apposita, e colle norme portate dal regolamento 24 gennaio 1867.

I posti suddetti saranno conferiti a giovinette originarie della città e provincia di Piacenza, appartenenti a famiglie di civile condizione e dell'età non minore di anni 6, e non maggiore di 10. Saranno preferite quelle le cui famiglie siano di ristretto avere o decadute da condizione agiata, od abbiano titoli di benemerenza verso il Governo per servizi prestati, o per altri motivi.

La pensione continua sino all'età di 17 anni compiti, sempre quando la condotta scolastica è morale sia ineccepibile.

Entrando in Collegio le giovinette dovranno essere fornite per cura dei loro parenti del corredo prescritto, ed uniformarsi a tutte le disposizioni del regolamento interno.

Piacenza, lì 15 maggio 1872.

Il Prefetto: Bieda.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 giugno p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 138 nel comune di Milano, provincia di Milano, con l'aggio medio annuale (lordo) di lire 4710 92.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, num. 5736, non che i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136 qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 25 maggio 1872.

Il Direttore.

ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE DI TORINO.

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Programma.

Le lettere greche furono sempre in Italia con particolare studio coltivate come cosa, diremmo quasi, nostrale. Le attinenze storiche ed etnografiche che unirono con vincolo di affinità sin dai tempi antichi l'Italia e la Grecia, fecero sì che in Italia le menti si trovassero forse più che altrove aperte alle manifestazioni intellettuali della Grecia, alla bellezza, all'efficacia del greco idioma. Ond'è che i portati dell'ingegno greco e la lingua ellenica così largamente si diffusero e si radicarono in Italia.

Allorchè dopo una lunga oscurità tornarono a nuova luce gli studi greci, fu l'Italia che prima li raccolse, li coltivò, li rinvigorì e ne fece potente mezzo di risorgimento letterario e scientifico in Europa.

L'Accademia giudicando che un lavoro sugli studi greci in Italia negli ultimi quattro secoli, sull'influenza che ebbero, sui vestigi che lasciarono nella letteratura e nella lingua italiana, sarebbe un tema di non mediocre importanza tanto sotto l'aspetto storico, quanto sotto l'aspetto letterario, propone al concorso il seguente tema:

« Esporre il movimento degli studi greci in « Italia dalla metà del secolo XV alla metà del « secolo XIX, e determinare la particolare in- « fluenza di questi studi così sulla filosofia come « sulla letteratura italiana. »

I lavori dovranno essere presentati non più tardi del 15 giugno del 1873, in lingua italiana, latina o francese, manoscritti senza nome d'autore.

Porteranno un'epigrafe ed avranno unita una polizza sigillata con dentro il nome e l'indirizzo dell'autore, e di fuori la stessa epigrafe che nel manoscritto. Se questo non vincerà il premio, la polizza verrà abbruciata. Sono esclusi dal concorso i soli accademici residenti.

I pieghi dovranno esser suggellati ed indirizzati franchi di porto alla Reale Accademia di scienze di Torino.

Di quelli che verranno consegnati alla Segreteria dell'Accademia medesima si darà ricevuta al consegnante.

Lo scritto premiato si stamperà, se l'autore il consente, nei volumi delle *Memorie accademiche*; l'autore ne riceverà cento esemplari a parte, e conserverà per le successive edizioni il suo diritto di proprietà.

Il premio, che l'Accademia propone all'autore della migliore memoria, è una medaglia d'oro del valore di lire 1500.

Torino, il 27 novembre 1871.

Il Presidente Federico Sclopis. — *L'Accademico Segretario* Gaspare Gorresio.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 5

Seduta del Senato. — Cordoba combatte la proposta tendente ad approvare la condotta del maresciallo Serrano.

Topete la difende.

Zabala dice che il ministero precedente agì attivamente contro l'insurrezione fino dal suo principio.

Madrid, 5.

Dispaccio ufficiale. — Le bande di Carasa e di Parula, forti di 1200 uomini, si dirigono verso Urac. Il generale Echague andò ad occupare una posizione per sbarrare loro la strada.

Il generale Moriones arrivò a Pamplona, inseguendo le bande.

New-York, 5.

Oro 114 3/8.

Versailles, 6.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Discussione della legge militare.

Trochu vorrebbe che la durata del servizio fosse soltanto di 3 anni nell'esercito attivo. Sviluppa lungamente un sistema che darebbe molti e buoni soldati, e nello stesso tempo educherebbe e moralizzerebbe la nazione mediante l'esercito. Questo sistema darebbe 432,000 uomini all'esercito attivo e 658,000 alla riserva.

Il suo discorso fu accolto con applausi da tutta la Camera.

La discussione continuerà domani.

Bruxelles, 6.

La Banca Nazionale ha ridotto lo sconto al 4 per cento.

Berlino, 6.

Il Principe Umberto e la Principessa Margherita, accompagnati dal Principe Imperiale, visitarono oggi il giardino zoologico, e quindi si recarono a fare alcune compere nei magazzini di Berlino.

Alle ore 7 pom. partirono per Lipsia.

L'Imperatore, il Principe Imperiale, altri Principi e Principesse, molte notabilità, ed una Deputazione del 13° reggimento degli Ussari si recarono alla stazione a salutarli.

Londra, 6.

Alla Camera dei Comuni, Gladstone, rispondendo a Bury, disse che l'aggiornamento dell'arbitrato non è ancora deciso. Assicurò la Camera che il governo non farà alcuna cosa che sia incompatibile coll'onore del paese e colle dichiarazioni fatte dal governo circa il trattato.

Gladstone e lord Granville dichiararono alle rispettive Camere che le domande dei danni indiretti non sono ancora ritirate; soggiunsero che il ritardo dipende dall'accettazione dell'articolo suppletorio.

Madrid, 6.

Dispaccio ufficiale — La provincia della Guipuzcoa è completamente tranquilla.

Una banda di 16 uomini comparve nella provincia di Almeria.

La banda della provincia di Siviglia, comandata dal deputato repubblicano Rispa, fu dispersa dagli abitanti di Grazalema che fecero 4 prigionieri.

I deputati radicali in una riunione tenuta ieri decisero di aumentare di 6 membri la Giunta direttrice, dandole facoltà di convocare un grande *meeting* per decidere sulla loro futura condotta.

Madrid, 7.

Tutto fa supporre che i radicali, dietro l'esempio di Zorilla, abbandoneranno le Cortes.

New-York, 6.

Oro 114 3/4.

Borsa di Vienna — 6 giugno.

	5	6
Mobiliare	334 50	336 —
Lombarde	203 60	207 10
Austriache	350 50	354 50
Banca Nazionale	839 —	841 —
Napoleoni d'oro	8 94 1/2	8 93
Cambio su Londra	111 80	111 65
Rendita austriaca	72 —	— —

Borsa di Parigi — 6 giugno.

	5	6
Rendita francese 3 0/0	55 70	55 60
Rendita francese 5 0/0	87 —	86 90
Rendita italiana 5 0/0	70 05	70 20
Consolidato inglese	92 7/16	92 1/2
Ferrovie Lombardo-Venete	462 —	470 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	263 75	265 —
Ferrovie Romane	133 —	135 —
Obbligazioni Romane	189 —	190 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	202 —	202 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 50	208 50
Cambio sull'Italia	6 1/2	6 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	487 50	487 50
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 40	25 43
Aggio dell'oro per mille	2 —	2 —
Banca franco-italiana	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 7 giugno.

	6	7
Rendita 5 0/0	75 02 1/2	74 97
Napoleoni d'oro	21 48	21 48
Londra 3 mesi	26 90	26 90
Francia, a vista	106 87	106 90
Prestito Nazionale	81 97	81 90
Azioni Tabacchi	748 —	748 50
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	485 —	485 —
Obbligazioni id.	222 —	222 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1733 —	1733 1/2

Tendenza incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 5 giugno 1872.

I venti del 3° e 4° quadrante dominano esclusivamente e sono forti in molti luoghi, fortissimi alla Palmaria e Portotorres dove il mare è grosso, mentre è agitato in quasi tutto il resto del Mediterraneo. Lo stato del cielo è vario nelle diverse parti d'Italia. È sereno in Sardegna e in quasi tutte le provincie napoletane; nuvoloso in Sicilia, a Napoli e nel suo golfo; coperto o piovoso in moltissimi paesi dell'alta e media Italia. Neve nelle vicinanze di Aosta. Le pressioni sono generalmente aumentate da 3 a 6 mm. Ieri gran pioggia a Vienna. Stanotte temporale e grandine a Moncalieri. Venti freschi o forti manterranno agitati molti punti del Mediterraneo. Vi è qualche indizio di leggero miglioramento del tempo nel Nord e nel centro della penisola.

Firenze, 6 giugno (ore 15).

Cielo generalmente nuvoloso, sereno in Piemonte, in Liguria e in varii paesi del Sud della penisola e della Sicilia. Pioggia con grandine a Roma. Il mare è grosso a Portotorres, ed è agitato in altri punti del Mediterraneo. I venti sono varii e qua e là forti. Il barometro è alzato fino a 4 mm. fra Moncalieri e Ancona, è quasi stazionario altrove. Ieri nel pomeriggio Sud fortissimo, mare tempestoso alla Palmaria. La calma a poco a poco si ristabilisce. Il tempo non è ancora al bello costante.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 6 giugno 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 4	761 9	762 1	763 6	(Dalle 9 pom. del giorno prima alle 9 pom. del corrente).
Termometro esterno (centigrado)	13 6	17 8	17 0	15 3	Termometro
Umidità relativa	92	68	75	86	Massimo = 20 4 C. = 16 3 R.
Umidità assoluta	10 60	10 87	10 86	11 12	Minimo = 12 8 C. = 10 2 R.
Anemoscopio	S. 10	NO. 6	SE. 3	S. 2	
Stato del cielo	0. piove forte	0. piove	0. coperto	9. chiaro, qualche str.	Pioggia in 24 ore = 22mm 0.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 7 giugno 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 90	74 87 1/2	75 15	75 10	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	82 —	81 80	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	82 50	82 40	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	508 —	507	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	—	— —	72 60	72 50	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	— —	— —	71 60	71 55	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	— —	— —	71 60	71 50	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3855
Banca Romana	»	1000	— —	— —	— —	1625 —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	— —	— —	575 50	575 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	— —	622 —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	144
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	— —	— —	— —	208 —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	— —	— —	737 —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	728
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	—	— —	515 50	515 —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	— —	— —	226 —	225 —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 80	105 75
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 95	26 94
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 43	21 39
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rendita ital. 5 0/0 74 80, 85, 87 1/2, 90 cont.; 75 20, 75 15 f. c. Certificati sul Tesoro 5 0/0 508. Detti Emiss. 1860-64 72 55. Prestito Rom., Blount 71 60 cont. e f. c. Detto Rothschild 71 50, 71 55, 71 60. Banca Romana 1625. Banca Generale 578 50, 574, 575, 577 50 fine corr. Obblig. SS. FF. Romane 208. Credito Immobiliare 515. Comp. Fond. Italiana 225, 222.

Il Deputato di Borsa. — *Il Sindaco:* Alessandro Marchionni.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'UMBRIA

Appalto dei lavori per l'ordinaria manutenzione della strada Eugubina, dalla porta S. Margherita di Perugia al caseggiato di Scheggia, allo incontro della strada nazionale del Furlo, nel sessennio 1872-1877.

AVVISO D'ASTA per il giorno 13 giugno 1872, alle ore 11 ant.

Per mancanza di offerte, essendo rimasto deserto l'esperimento di asta tenuto ieri per l'appalto dei lavori di manutenzione della strada Eugubina, portanti, per il sessennio 1872-1877, la spesa complessiva di lire 73,200, giusta il progetto redatto dall'ingegnere di riparto sig. Mariotto Marini,

Si rende pubblicamente noto:

1° Che alle ore 11 antimeridiane del sopradetto giorno 13 giugno corrente, ed alla presenza del deputato provinciale delegato agl'incanti, si procederà, nell'ufficio della Deputazione provinciale, qualunque sia il numero delle offerte, ad un nuovo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, sopra l'importo dei lavori in lire 73,200, a norma degli articoli 86 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;

2° Che le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lire una, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti e dai rispettivi fideiussori, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopraddetta, nell'ufficio di segreteria della Deputazione stessa, o durante il tempo indicato dall'articolo 86 del regolamento sopracitato, al deputato che presiede all'incanto, e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo di appalto;

3° Che a ciascuna scheda dovrà unirsi, a garanzia dell'offerta, un certificato di deposito di L. 2000 per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione, e copia del progetto, come pure un certificato di deposito di lire 7320 per il decimo dell'importare dei lavori, in danaro, in cartelle del Debito Pubblico italiano al valore di Borsa, od in obbligazione di persona riconosciuta responsabile: depositi che saranno tenuti fermi solo per quegli cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4° Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità, mediante un certificato rilasciato o vidimato da un ingegnere dell'ufficio tecnico di questa provincia, di data non maggiore di sei mesi;

5° Che le schede, le quali non fossero corredate dei predetti documenti, o non fossero presentate entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6° Che il sessennio della manutenzione s'intenderà cominciato col 1° gennaio 1872, per terminare col 31 dicembre 1877;

7° Che nel giorno 23 giugno corrente, alle ore 12 meridiane precise, scadrà il periodo di tempo (fatali), entro il quale potrà migliorarsi il prezzo di aggiudicazione con un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

8° Che in fine il piano dei lavori, come i capitolati generale e speciale di oneri trovansi depositati in Perugia, nella segreteria della Deputazione provinciale, e presso l'ingegnere del 1° riparto dell'ufficio tecnico della provincia, ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane, ed in quelli festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pom.

Perugia, 4 giugno 1872.

D'ordine della Deputazione Provinciale
Il Segretario Capo: RAMBALDI.

2658

SOCIETA' GENERALE

Per la costruzione ed esercizio di strade ferrate a cavalli in Italia

Essendo collocata mediante pubblica sottoscrizione la quantità di azioni occorrenti onde la Società, a termini di legge, possa costituirsi, gli azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 30 corrente mese, alle ore 2 pom., in Firenze, via Martelli, n. 8, primo piano, agli effetti di cui all'art. 136 del Codice di commercio.

NB. Avranno diritto ad intervenire all'assemblea generale quegli azionisti che, almeno 24 ore prima della sua riunione, avranno depositato presso la Banca di Credito Romano in Firenze, via Ginori, n. 13, o a Roma, via Condotti, n. 42, i certificati comprovanti l'eseguito terzo versamento sulle azioni da essi sottoscritte. A tale effetto sarà loro rilasciata una ricevuta che servirà di carta d'ammissione all'adunanza.

Non potrà intervenire all'assemblea generale chi non sarà portatore di almeno 10 azioni. (Art. 27 dello statuto sociale.)

Pel Comitato Promotore
N. ARDOINO.

Firenze, 2 giugno 1872. 2615

S. P. Q. R.

Notificazione di vigesima.

Essendosi ottenuto questa mane in primo grado d'asta il ribasso del mezzo per cento sulla somma di L. 273,850, prevista per la fornitura e mettitura in opera di metri lineari 1450 di tubi di ghisa del diametro di metri 0 80 e di due saracinesche di scarico del diametro di metri 0 30 occorrenti alla deviazione di un tratto dell'acquedotto Felice, si previene il pubblico che il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo dell'ammontare dell'aggiudicazione suddetta, scade ad un'ora pomeridiana del giorno 12 giugno corrente, ferme restando tutte le condizioni volute dalla notificazione n. 26143 pubblicata li 31 maggio scorso.

Dal Campidoglio, il 6 giugno 1872.

2690 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Nel giorno di mercoledì 12 p. v. giugno, alle ore 11 ant., ha luogo nell'ufficio della Deputazione provinciale di Brescia il 2° esperimento d'asta per l'appalto della Ricevitoria e Cassa provinciale pel quinquennio 1873-1877, col sistema delle candele accese. L'asta si apre in ribasso di centesimi 43 per ogni cento lire di riscossione. Il deposito per l'asta è fissato in L. 120,600, e la cauzione dell'appalto in L. 1,060,000. Le riscossioni annuali si calcolano approssimativamente a lire 6,480,000.

Le formalità dell'incanto e dell'aggiudicazione e gli obblighi inerenti sono richiamati nell'avviso ufficiale pubblicato il 28 scorso maggio.

2667 *Il Segretario Capo:* D. G. BENCETTI.

DECRETO. 2440
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima, composto dei signori

Cav. Carlo Longoni consigliere d'appello presidente,
Dott. Eugenio Horwath giudice,
Dott. Lodovico Scrinzi aggiunto giudiziario, riunito in camera di consiglio;

Letto il sopra esteso ricorso, ed esaminati i documenti uniti;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato;

Lette ed adottate le conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza li ricorrenti Carolina Cartellieri vedova Ferrario, e Giuseppe e Teresa Ferrario quali eredi per titolo di legittima successione della sostanza abbandonata dal rispettivo marito e padre Luigi Ferrario fu Angelo domiciliati a Milano, e precisamente il secondo in Piazza del Carmine, n. 4, a chiedere il tramutamento del certificato nominativo n. 52393, datato da Milano 15 febbraio 1868 dell'annua rendita di lire 910 a favore di Ferrario Luigi, e coll'annotazione seguente:

" La presente rendita è vincolata a favore di Carolina Cartellieri di Filippo, moglie del titolare, non che a favore della prole che sussistesse dal matrimonio di essi Luigi Ferrario e Carolina Cartellieri nel caso di premorienza della moglie al marito, a garanzia delle ragioni dotali di detta Carolina Cartellieri, risultanti dall'istromento dei loro patti nuziali 19 giugno 1852, n. 498 di repertorio, del dott. Camillo Bussi notaio in Milano, ed a' termini del convenuto tanto in detto istromento che nel posteriore di pagamento 3 febbraio 1868, n. 399 di repertorio del dottore Leopoldo Cuttica notaio in Milano, il tutto come da dichiarazione d'ipoteca n. 41 del 4 febbraio 1868", in due cartelle al portatore, l'una dell'annua rendita di lire cinquecento (500) e l'altra dell'annua rendita di lire duecento (200). l'una e l'altra con godimento dal primo gennaio 1872, ed in un certificato nominativo dell'annua rendita di lire duecentodieci, (lire 210), con godimento da detto giorno primo gennaio 1872, pagabile in Milano, in testa di Ferrario Teresa maritata ad Ernesto Chiesa, con annotamento che la rendita stessa spetterà alla di lei madre Carolina Cartellieri vedova Ferrario, vita sua naturale durante per il competentele usufrutto della controdote dal fu Luigi Ferrario costituita nell'istromento di loro nozze 19 giugno 1852 rogato dal notajo dott. Camillo Bussi, e salvo alla detta Cartellieri d'acquistare anche la proprietà di detto certificato nel caso che a lei premorisse la detta Teresa Ferrario a' termini del convenuto in detto istromento 19 giugno 1852 a rogito Bussi.

Autorizza poi la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a procedere alla corrispondente operazione.

Milano 4 maggio 1872.

Firmati: LONGONI, presidente.
D'ADDA, vicecanc.

ESTRATTO DI ORDINANZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Catania con provvedimento 25 aprile 1872 dispose che la Direzione del Debito Pubblico d'Italia tramutasse in rendita al portatore col godimento dal primo luglio 1872 la rendita in lire 270 annue, inscritta il 2 maggio 1865 in Palermo al numero 10688 registro di posizione giusta il certificato di numero 30441, a nome di Sciuto Marletta Salvatore fu Gaspare, domiciliato in Catania, e che il novello certificato di rendita al portatore si consegni a Sciuto e Sciuto Gaspare avvocato in Catania.

2357 GIACOMO VASTA-ALBERTI, proc.

DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto essendo venuto in cognizione che il signor Stanislao Stampa qual erede beneficiato del signor Carlo Antonio Vinciguerra in un atto giudiziale inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* al numero 129, si è arrogato il titolo di conte, a tutela dei proprii diritti dichiara: 1° che la famiglia Stampa non ha giammai conseguito il titolo di conte; 2° che nemmeno un tal titolo può competere al signor Stampa nella accennata qualifica di erede del signor Vinciguerra perchè il sottoscritto non ha mai investito della sua contea il Vinciguerra, ed in conseguenza non poteva questi trasmettere al suo erede un titolo che non aveva.

Alatri, 3 giugno 1872.

2646 FILIPPO conte e commendatore ANTONINI.

DELIBERAZIONE. 2283
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale, civile e correzionale di Napoli ha resa la seguente deliberazione.

Il tribunale, udito il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che della somma di annue lire ottantacinque di rendita iscritta cinque per cento, racchiusa nel certificato sotto il numero centoquarantatremila ottocentosettantanove intestata a Masecchio Carmine fu Giuseppe,

La Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico intesti lire sessantacinque a favore di Giuseppe, Domenico, Camillo e Concetta Masecchio fu Carmine, e lire venti di rendita sieno intestate a favore della minore Maria Teresa Masecchio sotto l'amministrazione del tutore Domenico Masecchio.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini e Bernardo Marfella giudici, il dì ventidue aprile mille ottocentosettantadue (1872). — Nicola Palumbo.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Per copia conforme al suo originale presso di me sistente.

Li 13 maggio 1872.

Il notajo di Napoli
VINCENZO M. PICARONE.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO.

Si rende di pubblica ragione, che il sottoscritto procuratore ha presentato ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, perchè voglia deputare un perito il quale proceda alla stima de' qui appresso enunciati fondi da subastarsi in odio dei signori Plevisani vedova Laura, Pietro, Antonio e Francesco ad istanza del signor Angelo Bonanni. I fondi di cui sopra sono i seguenti, cioè: dominio utile di vigna in territorio di Rocca di Papa vocabolo Calcare al num. di mappa 862, sezione prima; dominio utile di vigna in territorio di Marino ai numeri 1017 e 1018, sezione prima; dominio utile di altra vigna in detto territorio di Marino, contrada Lombardi, segnata in mappa co' numeri 472, 473, 475 della sezione seconda; dominio utile di terreno in vocabolo Ercolano, al numero di mappa 764, della sezione seconda, nello stesso territorio di Marino, quali beni furono già pignorati con regolare atto di precetto ad istanza del suddetto signor Bonanni notificato ai debitori Plevisani a dì 27 aprile e 1° maggio per gli uscieri Bonomi e Reggiani, e debitamente trascritto negli officii ipotecarii.

Roma, questo dì 3 giugno 1872.

2616 AVV. TORQUATO TANCREDI.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 18 giugno corrente, alle ore 10 ant., si procederà in Salerno, nell'ufficio suddetto, sito nel locale di S. Francesco, avanti il commissario di guerra della Divisione, allo appalto per la provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio di un quadrimestre al panificio militare di Salerno, come dalla seguente

Dimostrazione delle provviste di grano da effettuarsi col mezzo di pubblici incanti.

Dimostrazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità di cadaun lotto	Prezzo per ogni quintale	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadaun lotto	TEMPO UTILE per le consegne
	Qualità	Quantità totale (Quintali)		(Quintali)				
Salerno	Romanelle	1800 »	18	100 »	36 »	3	200 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi dentro 10 giorni, a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno scorso.

Volendosi indicare a base degli appalti un prezzo normale di massima, si è fissato quello di L. 36 per quintale, quale prezzo però verrà nel giorno in cui sarà aperto l'incanto modificato secondo le condizioni dei mercati dal maggiore o minore ribasso segnato nella scheda segreta.

Il campione per la qualità del grano a provvedersi è visibile nell'ufficio d'Intendenza militare di Salerno.

L'impresa baserà su capitoli generali e speciali, ostensibili nel detto ufficio e negli altri delle città dove seguirà la pubblicazione del presente avviso, quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito scritto su carta da bollo di una lira firmato e suggellato, proporrà il ribasso di un tanto per ogni lire cento maggiormente superiore o pari almeno a quello indicato nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che nel giorno dell'incanto sarà depositata sul tavolo per aprirsi dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia termine utile per esibire un ribasso non inferiore al ventesimo dei prezzi d'aggiudicazione, nello interesse del servizio, vengono ridotti a 5 giorni decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti a loro piacimento, e per essere ammessi a far partiti dovranno anzitutto presentare la ricevuta del deposito provvisorio, quale deposito verrà pei deliberatarii convertito poi in definitivo nella Cassa dei depositi e prestiti.

Se il deposito viene fatto con cartelle del Debito Pubblico, questi titoli saranno ricevuti pel solo valore del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono depositati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza Militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza pel giorno dell'incanto e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte di pubblicazione, di affissione, d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia, degli avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro secondo le leggi vigenti, sono a carico dei deliberatarii.

Salerno, 3 giugno 1872.

Per Detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: CELEBRANO.

2657

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 4 Maggio 1872. — CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce	Parziale	Totale
Numerario immobilizzato	L.it. 36,500,000 »	47,650,195 30
» disponibile	» 11,150,195 30	
Biglietti Banca Nazionale		L.it. 84,481,848 »
Portafoglio		» 48,933,411 62
Anticipazioni		» 20,228,517 32
Pegni di . . . oggetti preziosi	L.it. 9,773,305 »	11,278,116 »
metalli rozzi	» 143,678 »	
mercanzie	» 136,258 »	
pannine nuove ed usate	» 1,224,885 »	
Fondi pubblici		» 13,811,310 02
Immobili		» 4,785,594 72
Effetti all'incasso		» 208,872 82
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale		» 1,188,412 88
Prestiti diversi		» 7,659,818 97
Depositi di Titoli e valute metalliche		» 10,020,129 91
Spese		» 990,077 12
Diversi		» 6,619,530 12
		L.it. 257,855,834 80

PASSIVO.

Voce	Parziale	Totale
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		L.it. 167,947,312 53
Mandati e delegazioni		» 445,223 45
Conti correnti semplici disponibili	L.it. 8,307,255 68	25,831,782 97
» non disponibili	» 218,701 02	
» ad interesse	» 8,470,897 50	
» per risparmi	» 8,834,928 77	
Servizi di cassa Debito Pubblico	» 296,598 54	401,077 86
» Consorzio Nazionale	» 1,667 04	
» Provincia di Napoli	» 112,812 28	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata		» 21,160,000 »
Patrimonio del Banco	L.it. 25,000,000 »	25,123,428 »
della Cassa di Risparmio	» 123,428 »	
Fondo di riserva		» 5,629,316 50
Depositanti di titoli e valute metalliche		» 10,020,129 91
Benefizi		» 1,842,549 02
Diversi		» 445,014 56
		L.it. 257,855,834 80

Visto
Il Direttore Generale
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO

Il Ragioniere Generale Reggente
RAFFAELE PUZZIELLO

2551

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia

A tutto il giorno 18 maggio 1872.

ATTIVO.

Voce	Parziale	Totale
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali	L. 116,879,741 38	122,919,701 42
Esercizio delle Zecche dello Stato	» 6,039,960 04	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866)		L. 47,450,250 »
Portafoglio		» 260,192,166 92
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali		» 41,564,039 52
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1866)		» 152,921 81
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 650 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870 e 16 giugno 1871)		» 631,228,885 83
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870)		» 50,000,000 »
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva		» 20,000,028 10
Immobili		» 7,796,179 61
Effetti all'incasso in conto corrente		» 624,574 35
Azionisti, saldo azioni		» 18,823,950 »
Debitori diversi		» 22,123,666 28
Spese diverse		» 4,118,734 35
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova		» 400,000 »
Depositi volontari liberi	L. 428,331,106 25	441,274,175 58
Depositi obbligatori e per cauzione	» 12,943,069 33	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa	» 18,866,430 »	272,063,410 »
Dette presso la Banca Nazion. Toscana	» 1,530,935 »	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	» 251,666,045 »	
Cartelle del Debito Pubblico in cassa	» 10,958,200 »	180,807,500 »
Dette presso la Banca Nazionale Toscana	» 414,500 »	
Dette presso i sigg. fratelli de Rothschild	» »	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	» 169,439,800 »	
Conversione Prestito Nazionale — Conto in contanti		13,146,664 57
Id. in titoli — Presso il Deb. Pub.	L. 2,742,401 69	2,766,313 69
In cassa	» 23,912 »	
		L. 2,137,453,162 08

PASSIVO.

Voce	Parziale	Totale
Capitale		L. 100,000,000 »
Biglietti Banca in circolazione — per conto proprio della Banca	L. 322,287,088 77	1,000,966,224 60
id. delle finanze dello Stato	» 631,228,885 83	
somministrati agli stabilimenti di circolazione	» 47,450,250 »	
Fondo di riserva		» 20,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente — disponibile	L. 2,277,268 82	3,572,255 42
non disponibile	» 1,294,986 60	
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali		» 17,193,496 60
Conti correnti (non disponinile) nelle Sedi e Succursali		» 57,614,126 43
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti)		» 14,622,445 31
Mandati e lettere di credito a pagarsi		» 3,527,496 06
Dividendi a pagarsi		» 75,228 »
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico		» 1,202,162 07
Creditori diversi		» 17,956,274 65
Risconto del semestre precedente e saldo profitti		» 806,640 21
Benefizi del semestre in corso		» 3,005,422 41
Depositanti di oggetti e valori diversi		» 441,274,175 58
Ministero delle Finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare		» 272,063,410 »
Debito Pubblico c/ cambio cartelle rendita 5 e 3 per 100	L. 100,602,500 »	180,807,500 »
Creditori di cartelle di rend. depositate pel cambio	» 80,205,000 »	
Creditori per le obbligazioni del Prestito Nazionale depositate per la conversione		» 2,766,313 69
		L. 2,137,453,162 08

Visto — D'ordine di S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Il Commissario Governativo della Banca Romana, incaricato dell'ispezione del Ministero: G. MIRONE.

2626

Per il Direttore Generale
Il Segretario Generale: G. GRILLO.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO.
Ecc.mo signor Presidente del R. tribunale civile di Viterbo.

Ad istanza del sig. Giuseppe Cimarello, possidente domiciliato nel contado di Montefiascone, rappresentato dal sottoscritto procuratore in virtù di mandato a rogito Basili notaro in Montefiascone del 7 settembre 1871, sotto il giorno 16 luglio 1869 con atto del cursore Pietro Costantini si pose sotto esecuzione a danno di Teresa Santi vedova di Giovanni Luparo, come madre, tutrice e curatrice di Annunziata, Margherita e Maria anche di Montefiascone, una casa posta nel territorio di Montefiascone in contrada le Coste, con piccolo terreno annesso, segnato in mappa ai numeri 1340, 1341, 1342, 1344, a confine Bellardinelli, Pepparino, Bugliesi, Tofanicchio, Comunanza, per la somma di lire 210 91, sorte e spese della sentenza definitiva resa in causa fra le parti dall'ex-governatore di Montefiascone il 27 aprile 1869.

Trascritto un tale atto all'officio ipotecario di Viterbo il 6 agosto 1869, vol. 65, art. 35, si fa istanza alla S. V. ill.ma per la deputa di un perito onde elevarne il valore a senso dell'art. 664 di procedura.

2648 GIUSEPPE ANGELINI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Estratta dal suo originale che si conserva nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Palermo.

Il tribunale civile di Palermo, prima sezione, riunito nella camera di consiglio, a relazione del giudice signor Gioia;

Vista la domanda del signor Giuseppe Incorpora, figlio naturale ed unico erede della fu signora Mattea Incorpora, nubile, chiedente il trasferimento in suo favore di numero sette certificati nominativi di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, nella somma complessiva di lire mille ottocento settantacinque annue, intestati alla suddetta signora Mattea Incorpora;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero;

Attesochè dagli atti prodotti; attestato di notorietà ed accettazione di eredità, non che di quietanza per tassa sulla successione della detta Incorpora, rilasciata in favore del chiedente dal ricevitore, sotto il giorno sei febbraro mille ottocento settantadue, la detta signora Mattea Incorpora non lasciava discendenti legittimi, nè ascendenti, se non che lo istanzante unico figlio naturale riconosciuto;

Attesochè per lo articolo 747 Codice civile, quando al genitore non sopravviveranno nè discendenti legittimi, nè ascendenti, i figli naturali succedono in tutta la eredità;

Che quindi la domanda in esame non presentando ostacoli di legge, è il caso di secondarsi;

Per tali motivi;

Ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia trasferisse li sette certificati di rendita dell'ufficio di Palermo segnati come in appresso;

Numero 6906 – ventitrè maggio 1862, lire annue settecento dieci;
Numero 22820 – ventitrè novembre 1863, lire quattrocento;
Numero 25078 – dodici novembre 1863, lire ottantacinque;
Numero 27722 – ventisette ottobre 1864, lire trecento;
Numero 28083 – ventidue novembre 1864, lire cento;
Numero 28338 – cinque dicembre 1864, lire centoquaranta;
Numero 32326 – sette settembre 1865, lire centoquaranta.

Totale annue lire mille ottocento settantacinque, iscritti a favore della signora Incorpora Mattea fu Giovanni Battista, domiciliata in Palermo; e l'intesti al signor Incorpora Giuseppe figlio della fu Incorpora Mattea e di padre ignoto, domiciliato in Palermo.

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Ignazio Tumminelli presidente, Antonino Pisciotta e Vincenzo Gioia giudici, li otto marzo mille ottocento settantadue.

Ignazio Tumminelli; Carlo Arcidiacono vicecancelliere aggiunto.

Specifica totale lire quattro e centesimi venti.

Copia conforme rilasciata all'avvocato procuratore legale signor Ignazio Catalani oggi li 17 marzo 1872.

Il cancelliere
2177 FERDINANDO SAVAGNONE.

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO DI ROMA.

Ad istanza di Grispigni Filippo, domiciliato via dell'Umiltà, num 36, lo sottoscritto usciere ho con il presente atto fatto ingiunzione e precetto al signor Longo Camillo d'incognito domicilio, residenza e dimora di pagare nel termine di giorni trenta in mani dell'istante, o di me usciere la somma complessiva di lire centoventinove e centesimi venti, altrimenti si procederà a suo carico al pignoramento mobiliare, e dei suoi crediti esistenti anche presso terzi, e più le spese del presente atto.

Roma, 6 giugno 1872.

L'usciere del 4° mandamento
2664 ANT. TIBLETTI.

DELIBERAZIONE. 2282
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha resa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ed inteso il Pubblico Ministero ordina alla Direzione del Debito Pubblico Italiano di tramutare i due certificati l'uno dell'annua rendita di lire centodieci sotto il numero quarantanovemila novecento quarantanove, e l'altro di lire cinque sotto il numero settantaquattromila quattrocentonovantasette, ed entrambi in testa di Montefusco Carlo fu Biagio, e Montefusco Antonio, e Biagio di Carlo Vincolati per garentia della reverenda Mensa arcivescovile di Napoli, in un sol certificato libero in testa a Biagio, ed Antonio Montefusco fu Carlo.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e barone Antonio Poerio giudici il dì cinque aprile mille ottocento settantadue. — G. Cangiano.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1872, n. 5942.

Pe copia conforme al suo originale presso di me sistente.

Li 13 maggio 1872.

Il notajo di Napoli
VINCENZO M. PICARONE.

SVINCOLO DI MALLEVERIA.
(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dal Manifesto Camerale otto marzo 1824, si deduce a pubblica notizia, essere, sull'instanza delli Angela Marangone, avvocato Cesare, Alessandro, Carlo, Clelia moglie a Giuseppe Verdina e Delfina madre e figli Rossi, quali eredi universali del rispettivo loro marito e padre notajo Luigi Rossi deceduto in Momo il 18 aprile 1870, emanato decreto dal signor presidente del tribunale civile di Novara qual conservatore del tabellione in data 11 novembre 1871, col quale manda notificare al pubblico la domanda da essi instanti sporta per lo svincolo della malleveria prestata dal predetto notaio Rossi per l'esercizio da notajo nei luoghi di Cavaglio e di Momo, con diffidamento ad un tempo a chiunque creda di suo interesse di opporsi allo svincolo di detta malleveria, di presentare la loro domanda nel termine di mesi tre dalla presente pubblicazione.

Novara, 20 maggio 1872.

2441 F. MILANESI, proc.

TRAMUTAMENTO. 2684
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto del 27 maggio 1872, sull'instanza delle signore Teresa ed Amalia fu Giuseppe Montegrandi, assistite dal rispettivo marito cavaliere Filippo Duprè ed avvocato Giuseppe Corno residenti in Torino, autorizzò il tramutamento del certificato di rendita sul Debito Pubblico Italiano consolidato cinque per cento d'annue lire cento, creazione 10 luglio 1861, avente la data 31 dicembre 1862 ed il num. 62216, intestato alla Luigia Nigra figlia del cavaliere Felice, vedova Montegrandi, e la rimessione delle relative cartelle al portatore alle richiedenti sorelle Montegrandi consolidatarie dell'eredità di detto titolare.

Torino, 1° giugno 1872.

MAZZA sost. PETITI.

AVVISO. 2618

La signora Lucia fu Pietro Gondi moglie del signor Filippo Freschi, dimorante in Roma via Condotti, n. 26, debitamente autorizzata da detto suo marito, sotto di 23 maggio cadente con atto da me ricevuto ha renunciato alla eredità lasciata dal fu Pietro Gondi suo genitore defunto in Roma via de' Pontefici, n. 64, nel 4 marzo 1871, alla stessa devoluta assieme con altro coerede in virtù di testamento pubblicato nel 6 marzo 1871 per gli atti del notajo Gio. Battista Bormia, registrato li 8 marzo 1871, vol. 424 Atti pubb., num. 98. 4, e della quale venne compilato inventario dal prefato notajo dal 2 aprile al 3 giugno 1871, registrato il 23 detto, vol. 2 Atti pubb., n. 977.

Dalla cancelleria della pretura prima di Roma addì 31 maggio 1872.

Il cancelliere
A. BONEL.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto emesso dal tribunale civile di Salerno in camera di consiglio nel dì 29 maggio 1872, è stato dichiarato che i germani Gennaro Errico, Matteo e Raffaele Conforti sono gli unici e soli eredi de' defunti loro genitore e zio Giuseppe e Raffaele Conforti.

2614 CARLO ALÌ, proc.

AVVISO. 2641

I fratelli M. D. Antonio e Gio. Battista Rossi-Vaccari rendono a pubblica notizia che hanno ritirato al signor Costantino Pantalei il mandato per amministrare i loro beni in Gualdo Tadino, e ciò per ogni effetto di legge.

Roma, 5 giugno 1872.

ANTONIO ROSSI-VACCARI.
GIOVANNI BATTISTA ROSSI-VACCARI.
AVVOCATO ANTONIO BACHETONI.

DELIBERAZIONE. 2284
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha resa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio in seguito di rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno tolga ogni vincolo d'inalienabilità ai certificati di rendita: uno di annue lire centoventi, sotto il numero centosettemila novecento quarantotto, e l'altro di annue lire trentacinque sotto il numero centocinquantamila trecento novantasette ed entrambi a favore di Valentino Filomena di Pasquale, sotto l'amministrazione di Pisano Raffaele, marito e legittimo amministratore, ed ordina che per mezzo del notajo signor Vincenzo Picarone si venda dai medesimi certificati tanta quantità di rendita per quanto corrisponda alla somma di lire mille cinquecento cinquanta.

Il notajo suddetto della resta del prezzo ricavato dalla detta rendita comprerà anche rendita iscritta sul Debito Pubblico del Regno a favore di Pisano Gaetano minore sotto l'amministrazione del padre Pisano Raffaele, e con la somma di lire mille cinquecento cinquanta soddisferà il debito contratto dai coniugi Filomena Valentino e Raffaele Pisano verso il signor Liborio Sciattone risultante dal biglietto ad ordine del quindici giugno mille ottocento settantuno ritirandone analoga quietanza.

Così deliberato dai signori cavaliere Francesco Santamaria consigliere di Corte d'appello, presidente del tribunale civile e correzionale di Napoli, marchese Carlo Brancia giudice col grado di vicepresidente, e Gaetano Rossi giudice, il ventisei febbraio mille ottocento settantadue. — F. Santamaria.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Per copia conforme al suo originale presso di me sistente.

Li 18 maggio 1872.

Il notajo di Napoli
VINCENZO M. PICARONE.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO.
Ecc.mo sig. Presidente del tribunale civile di Viterbo.

Ad istanza dei signori Domenico Moscatelli e di Paola Costantini, tanto in nome proprio che come madre, tutrice e curatrice di Rosa Moscatelli, possidenti domiciliati elettivamente in Viterbo presso il sottoscritto procuratore incaricato a rappresentarli in virtù di mandato di procura delli 26 settembre 1871 a rogito Basili e delli 8 febbraro 1872 a rogito Pilastri, con atto dell'usciere Ricciardi del giorno 11 marzo 1872 si fece precetto ai signori Pala Luisa erede usufruttuaria ed Enrico Parri erede proprietario del fu Angelo Antonio Parri, domiciliati in Piansano, di pagare entro un mese la somma di lire 2144 41, e decorso inutilmente un tal termine si saria proceduto alla giudiziale subastazione dei qui appresso descritti stabili:

1° Terreno seminativo sito nel territorio di Piansano, vocabolo Piansano, di are otto, e cinque deciare, al numero di mappa 362, livellario a favore del signor conte Cini, ed a confine della via pubblica i beni Desantis, ed il comune di Piansano, salvi ecc.

2° Terreno canepule posto come sopra al numero di mappa 387, dell'estensione di are nove e deciare due, livellato al conte Cini, ed a confine i beni Falesiedi Nazzareno, il beneficio dell'Assunta, il fosso, salvi altri, ecc.

3° Terreno seminativo posto come sopra, vocabolo Via del Guerciere, ai numeri di mappa 1257, sub. 1, 2, della estensione di ettari quattro, deciare tre, ed are due, livellario come sopra, a confine i beni Ruzzi Giuseppe, il fosso e la strada di Toscanella.

4° Terreno vignato, vocabolo Il Monte, sito come sopra ai numeri di mappa 693, 694, dell'estensione superficiale di decare cinque, ara una, e deciare otto, a confine il viottolo, beni di Maddalena Parri, di Virginio e Mattei, livellario al conte Cini.

5° Terreno seminativo sito come sopra vocabolo Poggio dell'Anzidorico, ai numeri di mappa 16, 17, dell'estensione superficiale di decare nove, are sette e deciare cinque, a confine i beni Balucci, Cini, il fosso, e la strada, livellario al conte Cini.

6° Casa posta in Piansano, vocabolo il Poggio, di vani sedici, al numero di mappa quarantanove, a confine da due lati i beni Bartolotti, Pietro Sante di Carli, e Parsi Maddalena.

7° Vano terreno ad uso stalla, sito come sopra al vocabolo della Piazza ed al numero di mappa 4, sub. 1, a confine la strada, i beni Parri e Caroli.

8° Vano ad uso di fienile, sito come sopra vicolo il Poggio, al numero di mappa 521, sub. 3, a confine la strada, i beni Balucci, Silvestri e Fabrizi, salvi ecc.

Decorso inutilmente un tal termine e regolarmente l'atto di precetto essendo stato trascritto in quest'officio delle ipoteche il 24 maggio 1872 al num. 727, si fa istanza per la deputa di un perito per elevare dei fondi suddetti la stima a senso dell'articolo 664 del vigente regolamento.

2642 GIUSEPPE ANGELINI, proc.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.